



n. 1141/2018 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione **2^a civile** – composta dai
Signori:

- | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 1) Dott.ssa | Raffaella Brocca | - Presidente rel. |
| 2) Dott.ssa | Consiglia Invitto | - Consigliere |
| 3) Dott.ssa | Anna Maria Marra | - Consigliere |

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 23.11.2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 1141/2018 R.G.**, promossa

da

██████████ (c.f. ██████████) rappresentata e difesa
dall'avv. ██████████ come da mandato in atti;

APPELLANTE

contro

██████████ (c.f. ██████████ ██████████)
██████████
██████████
██████████, in



qualità di eredi di [REDACTED] in atti indicato anche come [REDACTED], o [REDACTED] [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] come da mandato in atti;

APPELLATI

nonché contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t.,

APPELLATA-contumace

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 533/2018 depositata il 14.02.2018, il Tribunale di Lecce, decidendo sulla domanda di [REDACTED] con atto di citazione notificato il 27.05.2011 nei confronti di [REDACTED] (che si costituisce come [REDACTED] , nonché il 25.01.2012 nei confronti della [REDACTED] così provvedeva: *“1. rigetta la domanda attorea; 2. compensa integralmente tra le parti costituite le spese processuali; 3. nulla per le spese nei confronti dell'associazione [REDACTED] 4. pone definitivamente le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.”*

Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva [REDACTED] (che si costituisce come [REDACTED] , nonché l'associazione sportiva equestre [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., per



l'accertamento della responsabilità solidale dei medesimi ex art. 2050 cod. civ. e la conseguente condanna al risarcimento dei danni alla medesima occorsi, quantificati in €. 117.759,90, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite. Nello specifico, parte attorea deduceva di essersi recata, in data 16.10.2009 alle ore 15:30 circa, presso il maneggio dell'associazione sportiva equestre [REDACTED] sito in Nardò, su invito di [REDACTED] il quale, dopo averla aiutata a montare a cavallo, la affidava ad una giovane collaboratrice. In dette circostanze di tempo e luogo, cadeva dal cavallo riportando importanti lesioni, per cui veniva prontamente accompagnata dal [REDACTED] presso il Presidio Ospedaliero di Nardò.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza dell'08.11.2011, si costituiva il convenuto [REDACTED] [REDACTED] sotto il nome di [REDACTED] [REDACTED] contestando di essere istruttore presso il maneggio in questione, insistendo altresì per il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2050 cod. civ., concludendo infine per la vittoria delle spese di lite. Dichiarata con ordinanza del 30.05.2012 la contumacia della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] venivano successivamente espletati interrogatorio formale e prova per testi, nonché disposta consulenza medico-legale. Precisate le conclusioni all'udienza del 20.09.2017, trattenuta altresì la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per comparse conclusionali e memorie di replica, il giudice di prime cure rigettava la domanda ritenendola infondata.

Il primo giudice, in particolare, previa distinzione della *ratio legis* e degli elementi costitutivi relativi ai paradigmi di responsabilità ex artt. 2050 cod. civ. e 2052 cod. civ., riteneva pacifiche le circostanze per cui parte attorea si fosse recata in data 15.10.2009 presso la scuola di equitazione dell'associazione [REDACTED] [REDACTED] quivi avesse conosciuto per la prima volta [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] presentatosi come "istruttore del corso di equitazione" e che il



giorno seguente si fosse recata presso la suddetta scuderia ove, aiutata dal [REDACTED] [REDACTED] a montare a cavallo, veniva affidata ad una giovane collaboratrice dello stesso ed in tali circostanze di tempo e di luogo cadeva dal cavallo per poi essere trasportata dal sig. [REDACTED] [REDACTED] in ospedale. Risultava altresì documentalmente provato che la [REDACTED] al momento del fatto, non era ancora iscritta alla scuola di equitazione e che il convenuto [REDACTED] [REDACTED] non era istruttore autorizzato della [REDACTED] [REDACTED] come da organigramma dell'associazione versato in atti. Ciò posto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni in sede di istruttoria, il primo giudice rilevava notevoli margini di incertezza circa l'esatta ricostruzione della dinamica dell'infortunio, non essendo neppure stato chiarito se la caduta fosse intervenuta mentre l'attrice saliva sul cavallo aiutata dal [REDACTED] o, per contro, dopo essere stata affidata alla giovane lì presente. Valutate maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dalla teste [REDACTED] presente al momento del sinistro in quanto teneva le briglie del cavallo, il giudice riteneva ragionevole che si fosse verificato l'infortunio nel corso delle manovre di monta del cavallo, dunque prima dell'inizio dell'attività sportiva e soprattutto prima che l'attrice si iscrivesse al corso di equitazione. Rigettava pertanto la richiesta risarcitoria, ritenendo raggiunta la prova del caso fortuito liberatorio ex art. 2050 cod. civ., con conseguente interruzione del nesso causale, essendo l'evento lesivo occorso a causa della condotta imprudente e volontariamente tenuta da parte attorea la quale, affidandosi a soggetti estranei al corpo degli istruttori, facendo liberamente ingresso nel recinto ove si trovava il cavallo per montarlo e senza essere iscritta ad alcun corso di equitazione, accettava il rischio di verificazione dell'evento. Le spese di lite venivano compensate tra le parti *"per gravi ed eccezionali ragioni"*, in applicazione della formulazione dell'art. 92, co. 2 cod. proc. civ. così come vigente al momento della introduzione del giudizio. Le spese di CTU venivano poste nella misura del 50% a carico di



ciascuna parte.

Avverso tale decisione ha proposto appello [REDACTED] con atto di citazione notificato a [REDACTED] in data 12.09.2018 articolando diversi motivi di gravame, più avanti sintetizzati e insistendo nelle originarie deduzioni e richieste. All'udienza del 26.11.2019, accertato il decesso dell'appellato, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.

Con atto di citazione notificato a [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in qualità di eredi di [REDACTED]
l'appellante riassumeva il giudizio.

Gli appellati, costituendosi con memoria depositata il 18.07.2020 hanno chiesto il rigetto dell'appello perché ritenuto infondato.

All'udienza collegiale del 23.11.2021 la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della [REDACTED] alla quale l'atto di appello risulta regolarmente notificato.

Ancora in via preliminare va puntualizzato che il dante causa degli appellati, originario convenuto, risulta in atti individuato a volte con il nome di [REDACTED] [REDACTED] (atto di citazione in primo grado, atto di citazione in appello, prove testimoniali) a volte come [REDACTED] (atto di costituzione in primo grado, sottoscrizione verbale interrogatorio in primo grado) a volte come [REDACTED] (intestazione verbale di interrogatorio in primo grado), pertanto ogni diversa espressione vede esser riportata allo stesso soggetto costituito in primo grado e dante causa degli appellati.

Quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 cod. proc. civ., sollevata dagli appellati nella comparsa di costituzione, deve ritenersi priva di fondamento, considerato che



dal contesto dell'atto introduttivo è possibile individuare la univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione ed avendo parte appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, indicato, rispetto alle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, *“le contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza”* [sul tema, vd.: Cass., sez. 1, sent. 27.1.2014, n. 1651; e Cass., sez. 3, sent. 15.11.2013, n. 25751].

La specificità dei motivi di appello non deve difatti intendersi in senso formalistico, ma deve essere sufficientemente chiara, in modo da consentire la esatta delimitazione dell'ambito di riesame invocato dall'appellante.

Nel merito, con il primo motivo di appello (*Sulle risultanze istruttorie*), parte appellante valuta errata la sentenza nella parte in cui esclude la responsabilità dei convenuti e laddove ritiene raggiunta la prova liberatoria ex art. 2050 cod. civ. in virtù del fatto colposo ed imprudente della danneggiata, integrato dall'ingresso nel recinto ove si trovava il cavallo al fine di montarlo, senza essere iscritta ad alcun corso di equitazione e senza affidarsi alle istruzioni tecniche di un istruttore qualificato, tanto da integrare l'accettazione del rischio di verificazione dell'evento lesivo. Tale decisione sarebbe errata in quanto il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, nello specifico delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni in sede di interrogatorio formale e prova per testi, dalle quali dovrebbe dunque desumersi la circostanza per cui il sinistro in oggetto sarebbe occorso per esclusiva responsabilità ex art. 2050 cod. civ. del sig. ██████████ e della ██████████ nell'esercizio di attività pericolosa, quale è il corso di equitazione. Nello specifico, i convenuti non avrebbero provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del sinistro, provvedendo a fornire alla ██████████ un istruttore abilitato ed esperto e non un semplice amatore, apparentemente presentatosi quale istruttore, con conseguente esclusione del raggiungimento della prova liberatoria ex art. 2050 cod. civ.

Con il secondo motivo di appello (*Sui danni riportati dalla sig.ra ██████████* ██████████) l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui esclude la risarcibilità delle lesioni riportate a seguito del sinistro e che hanno



determinato in parte attorea un'inabilità sia permanente che temporanea, come documentalmente provato con certificati medici, nonché a mezzo dell'espletata CTU.

Orbene, dal compendio processuale comprensivo dei due gradi di giudizio, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, emerge nell'immediato una dubbia rappresentazione della dinamica del sinistro occorso, avuto riguardo alle risultanze probatorie ed altresì ai fatti così come dedotti e prospettati da parte attorea. Da un lato, difatti, nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, l'attrice sostiene che, dopo essere stata aiutata dal [REDACTED] a montare a cavallo, veniva affidata da quest'ultimo ad una giovane collaboratrice e che *"in dette circostanze di tempo e di luogo"* (generiche) cadeva dal cavallo. In sede di interrogatorio formale tenutosi all'udienza del 18.06.2013, la [REDACTED] Durante dichiarava che, dopo essere stata invitata ed aiutata dal [REDACTED] a salire a cavallo, veniva affidata ad una giovane ragazza ivi presente e *"poco dopo"* cadeva. Circostanza quest'ultima confermata dal convenuto, il quale nella medesima udienza, dichiarava che, dopo averla aiutata a salire sull'animale, se ne disinteressava *"in quanto era lì presente una ragazza che aveva le redini in mano e quindi guidava il cavallo"*. D'altra parte, tuttavia, nell'atto di appello (pag. 4), si legge testualmente *"nel momento di salire in groppo al cavallo, la sig.ra [REDACTED] coadiuvata in quel momento da sig. [REDACTED] [REDACTED] è caduta rovinosamente per terra"*, così fornendo una differente rappresentazione della dinamica dell'infortunio e dell'esatto momento di verifica del sinistro. Né risulta chiaro l'esatto svolgimento delle specifiche circostanze fattuali causalmente collegate all'evento lesivo se si ha riguardo alle dichiarazioni rese dai testi escussi, avendo la teste [REDACTED] [REDACTED] (all'udienza del 23.06.2015) e la teste [REDACTED] (all'udienza del 03.12.2013), uniche presenti in loco ed in grado di specificamente riferire circa tempistiche e modalità dell'infortunio, reso dichiarazioni contrastanti, avendo fatto riferimento la prima ad un momento successivo alle manovre di monta del cavallo, allorquando la [REDACTED] veniva affidata *"ad una ragazza che era lì presente"*, la seconda, per contro, ad una caduta verificatasi *"nel montare a cavallo"*.

Nulla hanno potuto riferire al riguardo i testi [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in quanto non presenti al momento del sinistro, mentre la teste



██████████ si limitava a confermare la posizione articolata al punto 5) delle memorie istruttorie di parte attorea (letteralmente *"vero che in data 16.10.2009 alle ore 15:30 circa la sig.ra ██████████ dopo essere salita sul cavallo, cadeva dallo stesso..."*), non aggiungendo nessun dettaglio, nello specifico volto a fare chiarezza in ordine all'esatta dinamica.

L'art. 2697 cod. civ. dispone che: *"chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*.

Alla luce di detta disposizione, è perciò necessaria, prima ancora della prova dell'entità del danno e del nesso di causalità con la condotta colposa del danneggiante, la dimostrazione del fatto costitutivo del danno che, nella fattispecie, avuto riguardo alle discordanti risultanze probatorie su analizzate, risulta mancare.

Va qui ribadito che in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone comunque il previo accertamento della dinamica del sinistro, non potendo il soggetto convenuto essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nell'ipotesi in cui sia rimasta ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e l'esistenza dell'elemento psicologico attribuito all'autore sulla riconducibilità del fatto all'esercente (per tutte, Cass. 19449 del 15/07/2008, 27 luglio 2012, n. 13397; Cass. 17 luglio 2002, n. 10382). Inoltre il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito e nel caso in esame, il collegio, come già il giudice di primo grado, deve rilevare che allo stato degli atti, non è stata accertata la dinamica della caduta dal cavallo e tale accertamento precluderebbe ogni ulteriore accertamento e valutazione.

Si ribadisce che la caduta in sé non è la prova del fatto, che presuppone l'accertamento della dinamica dello stesso perché solo la dinamica consente di comprendere come si è svolta la vicenda e solo questo accertamento consente, di poi, di inquadrare la vicenda in una fattispecie di responsabilità ovvero in un'altra al fine della successiva individuazione del nesso causale. Inoltre, solo l'accertamento della precisa dinamica del fatto, ovvero delle modalità dell'accaduto, può consentire al convenuto di fornire la prova liberatoria,



ipotizzabile qualora il danno sia derivato da un gesto inconsulto della vittima non prevedibile né evitabile.

E' evidente che non avendo la [REDACTED] provato (e prima ancora correttamente allegato) se sia caduta al momento di salire sul cavallo o dopo essere salita e dopo quanto tempo , con il cavallo trattenuto con le briglie , in presenza di chi, in assenza della allegazione della esatta dinamica del sinistro e dell'accertamento della stessa, la generica prospettazione dei fatti fornita dalla parte appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado , non consente nessuna ulteriore valutazione in ordine al nesso causale.

Ciò tantopiù quando, come nel caso in esame, non vi è la prova neanche dell'avvenuto tesseramento con riferimento alla posizione della [REDACTED] [REDACTED] , né della qualità di istruttore da parte del dante causa degli odierni appellati. In tal senso è sufficiente richiamare la motivazione del giudice di primo grado, fondata sul rigoroso richiamo alle risultanze istruttorie e non scalfita dalle argomentazioni dell'appellante.

Il giudice di primo grado ha motivato che anche a ritenere ragionevole che la caduta sia avvenuta durante le operazioni di monta a cavallo, non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità dei convenuti.

Tale motivazione va confermata perché risulta provato *per tabulas* che la prima lezione di equitazione gratuita alla presenza di istruttore qualificato, nonché funzionale alla successiva iscrizione al corso, si sarebbe tenuta nel circolo equestre solo in data 25.10.2009, come è dato evincere dal messaggio telefonico inviato dal gestore della scuola di equitazione [REDACTED] [REDACTED] (doc 40 del fascicolo di parte attorea), contrariamente essendosi il sinistro verificato in data 16.10.2009 e, dunque, in epoca antecedente. Come asserito dalla stessa attrice nell'atto introduttivo, in riscontro della prima lettera di diffida al risarcimento dei danni patiti, datata 10.11.2009, la stessa associazione convenuta aveva inoltre chiarito che la richiesta di tesseramento della sig.ra [REDACTED] era pervenuta solo in data 17.10.2009 e, dunque, successivamente al verificarsi del sinistro e che, all'epoca, non risultava ancora tesserata in quanto la domanda era sprovvista di certificato di buona salute. Dette circostanze, risultano di per sé già idonee ad escludere la responsabilità della appellata [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Ad ogni buon conto, non risulta neppure provata la



qualifica di istruttore, né la sussistenza di alcun rapporto di collaborazione tra il predetto centro equestro e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. A riprova dell'inesistenza di rapporti lavorativi o sociali, nell'organigramma ritualmente prodotto da parte convenuta in primo grado, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cod. proc. civ, non risulta affatto menzionato il nominativo del [REDACTED] [REDACTED] tra le persone di riferimento ivi indicate nei vari specifici ruoli interni all'associazione, né men che meno nella qualifica di istruttore. Nella stessa locandina informativa di avvio dei corsi di equitazione del circolo (doc. 39 del fascicolo di parte attorea) risultano peraltro menzionati quali istruttori [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Non risulta altresì provato l'elemento psicologico dell'asserito danneggiante [REDACTED] [REDACTED] neppure in termini di colpa generica, non essendo il prevenuto istruttore qualificato, avendo esclusivamente aiutato la signora [REDACTED] a salire sull'animale, ed essendosi la stessa, volontariamente e spontaneamente, determinatasi in tal senso.

Può quindi ragionevolmente desumersi, dalle risultanze istruttorie così come su analizzate, che la [REDACTED] non solo volontariamente decideva di fare ingresso nel recinto e farsi aiutare dal [REDACTED] a salire sul cavallo, ma che fosse consapevole di non essere tesserata presso il circolo, di non avere accanto un accompagnatore o istruttore ovvero una figura opportunamente qualificata ed accreditata presso il maneggio e da quest'ultimo affidatale.

Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello che rende irrilevante l'esame del secondo motivo di gravame, non potendosi pervenire ad una sentenza di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al sinistro occorso. E tanto, seppure le conseguenze dannose occorse siano state provate a mezzo di certificati medici e CTU medico-legale in primo grado, quest'ultima limitata alla quantificazione monetaria del nocumento conseguito alla caduta e non anche alla dinamica del sinistro.

Il rigetto dell'appello comporta la conferma della sentenza di primo grado.

Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante.



Ai sensi art 13 comma 1-quater del DPR 115\2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, sezione seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da [REDACTED] con atto di citazione proposto nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] in atti indicato anche come [REDACTED],
o [REDACTED] nonché nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] avverso la sentenza n. 533/2018 pubblicata dal Tribunale di Lecce in data 14.02.2018, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello
 - 2) Condanna [REDACTED] al pagamento in favore degli appellati [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] nella qualità di cui sopra, delle spese del secondo grado di giudizio che liquida complessivamente e per tutti (non per ciascuno) in € 5000,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfetario al 15 %;
 - 3) Ai sensi art 13 comma 1-quater del DPR 115\2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;
 - 4) Nulla per le spese di [REDACTED] rimasta contumace.
- Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell'1.03.2022

Il Presidente estensore

(dott ssa Raffaella Brocca)



1141 . 2018

